

**Consiglio Regionale
della Puglia**

IV Commissione Consiliare Permanente
(Sviluppo Economico)

DISEGNO DI LEGGE

"NUOVE DISPOSIZIONI REGIONALI ED ADEGUAMENTO ALLE LEGGI NAZIONALI IN
MATERIA DI AVVERSITA' ATMOSFERICHE. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI
N. 19/79 E N. 38/82. "

RELATORE: Vito Mariella

Consiglio Regionale
della Puglia

Commissione Consiliare Permanente
(Sviluppo Economico)

IV COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n. 199 del 9/6/1989

- 1. La IV Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 9/6/1989 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale, rispettivamente in data 2/9/86 D.D.L. "NUOVE DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI AVVERSITA' ATMOSFERICHE NEL SETTORE AGRICOLO E ADEGUAMENTO ALLE LEGGI NAZIONALI. ABROGAZIONE DELLE LL.RR. 19/79 E 38/82" (a.c.105/A)
- 2. Dopo ampia discussione, la IV Commissione decide di esprimere parere FAVOREVOLE A MAGGIORANZA sugli atti di cui al punto 1., nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.

3. La IV commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:

=====

PREMESSO CHE IL PRESIDENTE NON PARTECIPA ALLE VOTAZIONI

4. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari:

favorevole: TEDESCO - BIANCO - MARIELLA

contrari: =====

di astensione: DIRODI

La IV Commissione ha designato quale relatore il Commissario: VITO MARIELLA

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Emmele Rossiello)



**Consiglio Regionale
della Puglia**

IV Commissione Consiliare Permanente
(Sviluppo Economico)

Signor Presidente,
Collegli Consiglieri,

la serie di eventi che si sono verificati nella nostra regione nell'arco del decennio di operatività della normativa regionale in materia, hanno messo a dura prova, da un lato, la capacità di sopportazione e di tenuta delle aziende agricole pugliesi e, dall'altro, la capacità gestionale delle amministrazioni pubbliche interessate.

I numerosi decreti di delimitazione delle zone colpite da avversità atmosferiche emanati ogni anno dalla Regione; la tendenza a generalizzare le delimitazioni senza approfondita istruttoria sul campo, anche per obiettiva carenza di strutture tecniche comunali; la notevole massa finanziaria occorrente per sovvenire all'esigenze delle aziende agricole danneggiate; la sproporzione tra assegnazioni statali e risorse finanziarie effettivamente spese dalla Regione per la concessione delle provvidenze agli aventi diritto; sproporzione determinata dal diverso meccanismo previsto nella legge regionale n. 19/79; le difficoltà continue incontrate in sede ministeriale per l'emanazione dei Decreti di declaratoria dell'eccezionalità degli eventi, inducono a riflettere sull'opportunità e sulla necessità di apportare alcune sostanziali modificazioni alla normativa regionale. Soprattutto è necessario ritornare al concetto della commissione del bilancio economico delle aziende agricole per far scattare il diritto alla concessione delle provvidenze di soccorso.

Fermo restando il principio della delega delle funzioni agli Enti

./..

**Consiglio Regionale
della Puglia**

IV Commissione Consiliare Permanente
(Sviluppo Economico)

sub-regionali (Province e Comuni), si prevede di riservare agli Uffici tecnici dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura gli adempimenti relativi alla delimitazione delle aree colpite; alla individuazione delle colture danneggiate, dell'entità e della natura del danno; alla specificazione delle provvidenze da applicare. Ciò al fine di accorciare i tempi sia per la richiesta al Ministero dell'Agricoltura dell'emanazione del Decreto di declaratoria, sia per la predisposizione e l'emanazione del relativo provvedimento regionale.

L'esperienza maturata dopo l'emanazione della circolare assessoriale n. 3 del 1984 ha infatti dimostrato che nell'arco di un trimestre dalla data del verificarsi degli eventi avversi si è in grado di inviare al Ministero gli atti per la declaratoria; mentre i tempi per la decretazione regionale continuano ad essere lunghi, salvo alcune eccezioni.

Un altro aspetto su cui puntare l'attenzione riguarda i rapporti fra l'amministrazione pubblica ai diversi livelli e gli Istituti chiamati ad erogare i prestiti di soccorso.

I tempi lunghi di liquidazione del concorso regionale nel pagamento degli interessi, peraltro determinati dalla farraginosità delle procedure, consigliano di far effettuare all'Assessorato regionale all'agricoltura tale adempimenti, sulla base di atti compiuti dalle Amministrazioni delegate all'istruttoria delle pratiche e all'emissione dei relativi nulla-osta.

Adottando questa procedura si avrebbe anche modo di cogliere in tem

. /.

pi reali l'esatta portata delle risorse finanziarie occorrenti per soddisfare sia le esigenze delle aziende agricole che quelle degli istituti di credito erogatori.

E' altresì vero che con il ritorno al concetto della compromissione del bilancio aziendale si alleggerirà il carico delle istanze da istruire e si tornerà ad un sano concetto di indennizzo, a tutto vantaggio degli operatori agricoli che hanno effettivamente patito una considerevole decurtazione della produzione lorda vendibile.

Un altro aspetto che si vuole sottoporre all'attenzione del mondo politico e imprenditoriale è la possibilità di estendere l'assicurazione agevolata a tutte le colture e per tutte le avversità.

Attualmente, infatti, questo aiuto è riconosciuto solo per alcune colture intensive (vite, olivo, ciliegio, poche ortive) e per i danni provocati da grandine, gelo e brina.

L'estendimento della concessione di contributi in riduzione del premio pagato da coloro che desidereranno assicurarsi, da decurtare poi in sede di concessione delle provvidenze previste dalla normativa in materia di avversità, consentirà all'operatore agricolo di vedersi riconosciuti dalle assicurazioni convenzionate, nel breve periodo, i danni subiti e, quindi, vedersi liquidati i relativi risarcimenti.

Si ritiene infine utile mantenere, con lievi modificazioni, le norme che prevedono la concessione di particolari provvidenze, a carico della Regione, a favore delle aziende agricole e degli organismi cooperativi ed associativi qualora si verificano calamità ed avversità tali da provocare perdite di entità superiore al 50% della produzione lorda vendibile del

./.

**Consiglio Regionale
della Puglia**

IV Commissione Consiliare Permanente
(Sviluppo Economico)

territorio interessato.

In conclusione, con il disegno di legge regionale di modifica della normativa sulle avversità atmosferiche si desidera razionalizzare l'attuale normativa regionale, nonchè adeguarsi alla normativa nazionale a tutto vantaggio degli operatori agricoli che subiranno danni di entità tale da vedere seriamente compromessa la produzione della propria azienda e di conseguenza il relativo bilancio economico.

La IV[^] Commissione ha espresso parere favorevole al presente disegno di legge e lo sottopone all'esame del Consiglio.

(Vito Mariella)


Art. 1
Delega

I Comuni e le Province sono delegati a svolgere le funzioni amministrative, trasferite alla Regione in materia di interventi conseguenti a calamità naturali e/o avversità atmosferiche di carattere eccezionale, di cui all'art.1 -lettere b), c) e d)- della legge 15/10/1981, n.590, così come modificato dagli artt.2 e 4 della legge 13/5/1985, n.198.

Art. 2

Procedure

1. L'assessorato regionale all'Agricoltura, al verificarsi dell'evento avverso, provvede direttamente, su segnalazione dei Comuni interessati, tramite i propri uffici e/o gli Enti strumentali, ad effettuare gli accertamenti e ad informare il Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste per le determinazioni di competenza.

2. L'Assessore regionale all'agricoltura sottopone alla Giunta regionale i provvedimenti di delimitazione delle aree colpite, di individuazione delle colture danneggiate e di specificazione delle provvidenze da applicarsi alle aziende agricole interessate. I predetti provvedimenti esecutivi, unitamente alle relazioni tecniche sui risultati degli accertamenti di cui al primo comma, sono inviati alle competenti Amministrazioni provinciali e comunali per lo svolgimento dei compiti di cui ai successivi articoli.

Interventi finanziari supplementari per le aziende agricole.

1. In caso di gravi calamità naturali e/o avversità atmosferiche che provochino perdite di entità superiore al 50% della produzione lorda vendibile dell'area interessata dallo evento, la Giunta regionale può proporre al Consiglio l'adozione, a favore delle aziende agricole danneggiate, di interventi finanziari supplementari della seguente tipologia:

- a) contributi in conto capitale fino al 50% della spesa ammissibile per l'acquisto di cementi solozionate;
- b) contributi in conto capitale fino al 50% della spesa ammissibile per l'acquisto di foraggi, mangimi e lettimi;
- c) contributi in conto capitale fino all'80% della spesa ammissibile per il trasporto dell'acqua alle aziende zootecniche quando ricorrano particolari situazioni di carenza idrica, a fine delle necessità degli allevamenti;
- d) contributi in conto capitale fino all'80% della spesa ammissibile per pratiche agronomiche straordinarie necessarie per la ripresa delle colture arboree ed arbustive.

2. I contributi di cui alla lettera a) possono essere concessi fino ad un massimo di 15 ettari per azienda in caso di cerealicoltura e di 20 ettari per azienda nel caso di foraggiere.

3. I contributi di cui alla lettera b) sono concessi per un massimo di 30 UBA (unità di bestiame adulto) per azienda. Comunque il numero delle UBA ammissibili deve essere rapportato alla superficie a foraggiere utilizzata per l'allevamento.

4. Gli importi dei contributi di cui alle lettere precedenti vanno dedotti dall'ammontare delle agevolazioni creditizie concesse per la ricostituzione dei capitali, di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge 15/10/1981, n. 590.

Interventi finanziari supplementari per le Associazioni dei produttori agricoli e per le Cooperative agricole.

1. Su deliberazione del Consiglio regionale, alle Associazioni dei produttori agricoli riconosciute e alle Cooperative agricole e loro Consorzi, composte in maggioranza da coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti, costituite per la raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione e vendita dei prodotti agro-zootecnici-forestali e loro sottoprodotti che, per effetto dei danni arrecati alle aziende agricole degli associati a causa di avversità atmosferiche e/o calamità naturali verificatesi nei territori delimitati, subiscano, rispetto alla media del triennio precedente, una riduzione di conferimenti non inferiore al 35% può essere concesso:

a) contributo in conto capitale fino al 40% delle maggiori spese di gestione conseguenti al ridotto utilizzo degli impianti;

b) prestito quinquennale a tasso agevolato per il ripianamento degli oneri passivi conseguenti a rate di mutui e prestiti scadenti nell'annata in cui si è verificato l'evento avverso.

Art.5
Compiti del Comune.

I Comuni attuano la delega di cui all'art.1, curando:

- a) la ricezione delle domande di concessione delle provvidenze, di cui ai precedenti articoli 1 e 3, che devono essere presentate entro 45 giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, pena la decadenza del diritto;
- b) l'istruttoria tecnico-amministrativa delle domande, da effettuarsi entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle stesse, fatto salvo quanto previsto nella lettera b) del successivo art.6;
- c) l'inoltro all'Amministrazione provinciale delle richieste di accreditamento dei fondi occorrenti per il pagamento delle provvidenze contributive agli aventi diritto;
- d) la trasmissione agli Istituti di credito degli elenchi degli aventi diritto alle provvidenze creditizie per le richieste di importo inferiore a 8 milioni di lire;
- e) l'inoltro all'Amministrazione provinciale degli elenchi degli aventi diritto alle provvidenze creditizie relativamente alle richieste di importo superiore a 8 milioni di lire;
- f) il pagamento delle provvidenze contributive agli aventi diritto.

Art. 6
Compiti della Provincia

1. Le Province provvedono a:
 - a) svolgere le funzioni di coordinamento fra la Regione e i Comuni;
 - b) istruire la domanda di concessione delle provvidenze presentate dagli imprenditori agricoli le cui aziende ricadono nei territori di più Comuni. Tali aziende presenteranno la domanda all'Amministrazione comunale entro il cui territorio ricade la maggiore superficie dei terreni in conduzione, che curerà l'inoltro delle stesse, entro 10 giorni dalla data di chiusura dei termini di presentazione, all'Amministrazione provinciale che provvederà all'istruttoria entro 60 giorni dalla data di ricezione delle istanze;
 - c) richiedere, per ottemperare a quanto disposto dall'art.13 della legge 15/10/1981, n.590, gli elenchi dei soci dei Consorzi di difesa delle produzioni intensive, che hanno beneficiato del risarcimento assicurativo;
 - d) avanzare alla Regione la richiesta di accreditamento direttamente ai Comuni, dei fondi occorrenti per la liquidazione dei contributi spettanti agli aventi diritto;
 - e) emettere e trasmettere agli Istituti di credito interessati i nulla-osta per la concessione dei prestiti di importo superiore a 8 milioni di lire.
2. Le Province sono obbligate a dare immediata comunicazione ai Comuni dell'emissione dei formali provvedimenti di concessione delle agevolazioni contributive e creditizie, qualora le proprie decisioni risultino difformi da quelle assunte dai Comuni stessi.

Art.7

Oneri esercizio funzioni delegate.

1. La Regione riconosce agli Enti delegati gli oneri per l'esercizio delle funzioni, calcolati nella misura forfettaria del 5% delle somme da erogare.

2. Per quanto attiene ai prestiti di soccorso la percentuale di cui al precedente comma viene calcolata solo sulla prima rata di ammortamento.

3. La percentuale si intende ripartita nella proporzione del 4% a favore dei Comuni e dell'1% a favore delle Province.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare anticipazioni sulle somme da erogare ai sensi del presente articolo.

Art. 8
Poteri sostitutivi.

1. Qualora i Comuni al termine di 140 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto deliberativo di delimitazione del territorio danneggiato risultino inadempienti nell'esercizio delle funzioni ad essi delegate ai sensi della presente legge, la Giunta regionale, previa diffida a procedere entro un tempo definito, affida l'espletamento dei compiti alla Provincia competente per territorio che si avvale, per la circostanza, degli Uffici tecnici periferici dell'Assessorato regionale all'agricoltura.

2. Qualora la Provincia risulti inadempiente nell'esercizio delle funzioni ad essa delegate dalla presente legge, si procede a norma dell'art. 2 -punto 6- della legge regionale 24/5/1985, n. 41, concernente norme in materia di delega delle funzioni amministrative.

Art. 9
Concorso negli interessi sui prestiti.

La Giunta regionale provvede a liquidare direttamente agli Istituti di credito, convenzionati, le rate di concorso negli interessi sui prestiti e sui mutui previsti dalla presente legge e dalla legge 15/10/1981, n. 590, così come modificata dalla legge 13/5/1985, n. 198.

Difesa passiva delle colture

1. I Consorzi di difesa delle produzioni intensive sono autorizzati a perseguire la difesa passiva delle colture non rientranti fra quelle elencate nel decreto ministeriale di cui all'ultimo comma dell'art. 3 della legge 15/10/1981, n.590. L'elenco di tali colture sarà definito annualmente dalla Giunta regionale, tenendo conto della natura e dell'entità dei danni che hanno interessato l'agricoltura pugliese.

2. Per la difesa passiva delle colture individuate dalla Giunta regionale, la Regione riconosce i medesimi benefici previsti dalle leggi statali in materia, adottando le procedure in vigore per la difesa passiva delle colture riconosciute con decreto ministeriale. Tali benefici avranno entità decrescente ed inversamente proporzionale al valore della produzione assicurata, secondo i parametri che verranno stabiliti in sede di stipula della convenzione di cui al successivo comma.

3. La convenzione da stipulare fra le rappresentanze degli Istituti di Assicurazione, partecipanti al Consorzio costituito a norma dell'art.21 della legge 25/5/1970, n.364, e l'Associazione regionale di cui al successivo art.11 dovrà essere sottoposta al visto della Regione entro il 31 gennaio di ogni anno. Nelle more del riconoscimento dell'Associazione regionale, i rapporti saranno intrattenuti con i Consorzi di difesa delle produzioni intensive.

17

1. I Consorzi di cui all'art.2 della legge regionale 3/2/1982, n.9, costituiscono l'Associazione regionale dei Consorzi di difesa delle produzioni intensive.

2. Alla predetta Associazione è affidato il compito di coordinare la attività dei Consorzi. Essa curerà, altresì, il coordinamento fra i Consorzi nell'attuazione di piani e di programmi, inerenti alla lotta attiva e passiva alle avversità atmosferiche e parassitarie, predisposti in applicazione di leggi nazionali e regionali.

3. I rapporti tra l'Associazione, i Consorzi e la Regione saranno disciplinati da apposito regolamento del Consiglio regionale, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La domanda per ottenere il riconoscimento deve essere presentata dalla Associazione al Presidente della Giunta regionale, tramite l'Assessorato regionale all'Agricoltura che ne curerà l'istruttoria.

5. Alla domanda devono essere allegati gli schemi dell'atto costitutivo e dello statuto che deve prevedere:

a) nella composizione del Consiglio di Amministrazione la presenza, tra l'altro, di:

- un dirigente dell'Assessorato regionale all'Agricoltura;
- un rappresentante nominato dall'Unione delle Province Pugliesi;
- un docente della Facoltà di Agraria nominato dalla Università degli Studi di Bari;
- un docente della Facoltà di Fisica nominato dalla Università degli Studi di Bari;

b) nella composizione del Collegio sindacale la presenza, fra gli altri, di:

- due rappresentanti regionali di cui uno con funzioni di Presidente.

6. Il riconoscimento viene concesso con decreto del Presidente della Giunta regionale.

7. Alle spese per la costituzione ed il funzionamento dell'Associazione fanno fronte i Consorzi di difesa in base ai parametri fissati dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione stessa.

**Consiglio Regionale
della Puglia**

IV Commissione Consiliare Permanente
(Sviluppo Economico)

Art. 12

Abrogazione

1. Sono abrogate le leggi regionali 11/4/1979, n.19 e 10/12/1982, n.38.
2. Per quanto non previsto nella presente legge, si applicano le norme di cui alla legge 15/10/1981, n.590 e successive modificazioni.
3. Le provvidenze previste dalla presente legge non sono cumulabili con analoghe provvidenze previste da leggi nazionali e regionali.

Art. 13
(Oneri finanziari)

1. Agli oneri finanziari occorrenti per la concessione delle provvidenze contributive e creditizie previste dalla legge 15/10/1981, n.590 e successive modificazioni, si farà fronte con i fondi che saranno assegnati alla Regione in sede di ripartizione delle disponibilità recate dal "Fondo di Solidarietà Nazionale" e stanziati nel capitolo 0114030 e 0114050 del bilancio di previsione ~~1989~~.
2. Per la concessione degli aiuti supplementari previsti dagli articoli 3 e 4 della presente legge si farà carico ad apposito capitolo da istituire nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1990 e successivi.
3. Alla concessione dei benefici previsti dall'art.10 della presente legge si provvederà con i fondi che annualmente saranno stanziati in bilancio al capitolo 0114070.
4. Gli oneri per l'esercizio delle funzioni delegate saranno corrisposti ai Comuni e alle Province mediante prelevamento dallo stanziamento che annualmente sarà riportato al capitolo 0113050 del bilancio di previsione.